

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 3 aprile 2008, n. 10-117/Leg

Regolamento concernente l'ordinamento ed il funzionamento dell'Istituto provinciale per la ricerca e la sperimentazione educativa (IPRASE) e la composizione ed il funzionamento dell'osservatorio permanente sulla condizione dell'infanzia e dei giovani (articolo 42 della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5 e articolo 11 della legge provinciale 14 febbraio 2007, n. 5)

(b.u. 29 aprile 2008, n. 18, suppl. n. 1)

Art. 1 *Oggetto*

1. Questo regolamento, in attuazione dell'articolo 42 della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5 (Sistema educativo di istruzione e formazione del Trentino), di seguito denominata "legge provinciale", disciplina l'ordinamento e il funzionamento dell'Istituto provinciale per la ricerca e la sperimentazione educativa (IPRASE); in particolare il regolamento definisce:

- a) l'individuazione e la messa a disposizione da parte della Provincia del personale;
- b) l'individuazione e l'assegnazione dei beni immobili, delle risorse strumentali e finanziarie necessarie per il funzionamento;
- c) *omissis*

2. Questo regolamento disciplina altresì la composizione e il funzionamento dell'osservatorio permanente sulla condizione dell'infanzia e dei giovani, di seguito denominato "osservatorio", come istituito dall'articolo 11 della legge provinciale 14 febbraio 2007, n. 5 (Sviluppo, coordinamento e promozione delle politiche giovanili, disciplina del servizio civile provinciale e modificazioni della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5 (Sistema educativo di istruzione e formazione del Trentino)).

NOTE AL TESTO

La lettera c) del comma 1 è stata abrogata dall'art. 1 del d.p.p. 28 agosto 2013, n. 19-121/Leg.

Capo I *Ordinamento e funzionamento dell'IPRASE*

Art. 2 *Ordinamento e funzioni dell'IPRASE*

1. L'IPRASE, ai sensi dell'articolo 33 della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino), è ente strumentale della Provincia, con sede legale e operativa in Rovereto, dotato di personalità giuridica e di autonomia amministrativa, contabile, tecnica ed organizzativa; l'IPRASE è sottoposto ai poteri di direttiva, di indirizzo, sostitutivi e di controllo della Giunta provinciale.

2. L'IPRASE, al fine di sostenere l'attività del sistema educativo provinciale e secondo quanto stabilito dall'articolo 42 della legge provinciale, ha il compito di:

- a) promuovere e realizzare la ricerca, la sperimentazione, la documentazione, lo studio e l'approfondimento delle tematiche educative e formative ivi compreso quello relativo alla condizione giovanile;

- b) promuovere l'innovazione e l'autonomia scolastica anche attraverso il supporto scientifico ad iniziative di sperimentazione educativa e formativa attivate nell'ambito del sistema educativo provinciale;
- c) fornire supporto tecnico e collaborazione alle istituzioni scolastiche e formative, al comitato provinciale di valutazione del sistema scolastico e formativo nonché alle strutture competenti della Provincia, secondo le modalità stabilite dalla Giunta provinciale;
- d) collaborare con il dipartimento provinciale competente in materia di istruzione e formazione;
- e) *omissis*
- e bis) provvedere alla programmazione, alla realizzazione, alla verifica e al monitoraggio di iniziative di formazione rivolte al personale del comparto scuola - anche in relazione ai fabbisogni formativi connessi al reclutamento di nuovo personale -, ad altre attività formative funzionali allo sviluppo professionale continuo e al sostegno dell'innovazione e dello sviluppo del sistema educativo provinciale;
- e ter) effettuare le rilevazioni, a livello locale, nazionale e internazionale, in merito alla qualità degli apprendimenti degli studenti e svolgere attività di monitoraggio sulle azioni di innovazione didattica. L'articolo 7 bis di questo regolamento stabilisce in particolare le forme di raccordo con il sistema nazionale di valutazione, anche al fine della partecipazione alle iniziative di valutazione attivate a livello nazionale;
- e quater) elaborare, raccogliere e mettere a disposizione del sistema educativo provinciale la documentazione relativa alle materie e alle attività di competenza, favorendo anche la diffusione delle buone pratiche;
- f) collaborare con l'ufficio ladino di formazione e ricerca didattica (ofize ladin formazion e enrescida didattica - OLFED) secondo quanto disposto dall'articolo 50 della legge provinciale;
- g) *omissis*
- h) collaborare con l'Università statale degli studi di Trento, con altre università, con istituti di ricerca e di documentazione facenti capo al Ministero della pubblica istruzione e con istituti di ricerca operanti in Italia e all'estero.

2 bis. L'attività dell'IPRASE prevista dal comma 1, lettera e ter), si esplica anche attraverso la definizione di modelli e metodi di valutazione del sistema scolastico nonché attraverso la formazione e il supporto metodologico delle istituzioni scolastiche e formative in materia di valutazione.

3. Al fine di assicurare il pieno raggiungimento delle proprie finalità, l'IPRASE può attivare accordi o intese, in Italia ed all'estero, con istituzioni pubbliche o private operanti nell'ambito dell'educazione, della formazione, della documentazione e della ricerca.

NOTE AL TESTO

Articolo così modificato dall'art. 2 del d.p.p. 28 agosto 2013, n. 19-121/Leg.

Art. 3 *Organi*

1. Sono organi dell'IPRASE:

- a) il direttore;
- b) il comitato tecnico-scientifico e il suo presidente;
- c) il revisore dei conti.

NOTE AL TESTO

La lettera b) del comma 1 è stata così sostituita dall'art. 3 del d.p.p. 28 agosto 2013, n. 19-121/Leg.

Art. 4 *Direttore*

1. Il direttore è nominato dalla Giunta provinciale secondo quanto disposto, in materia di nomina dei dirigenti, dalla legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 (legge sul personale della Provincia).

2. Il direttore ha la legale rappresentanza dell'IPRASE, è responsabile della gestione delle risorse finanziarie, strumentali e dei risultati delle attività, inoltre provvede alla direzione e al coordinamento del personale. Il direttore cura in particolare:

- a) la predisposizione e l'adozione del piano delle attività di cui all'articolo 8, del bilancio di previsione e delle sue variazioni, del bilancio finanziario gestionale e del conto consuntivo nonché dei provvedimenti amministrativi e contabili di competenza dell'IPRASE, secondo quanto previsto dall'articolo 8;
- b) la stipulazione di contratti e convenzioni;
- c) l'esercizio dei poteri di spesa e di acquisizione delle entrate;
- d) l'individuazione, tra il personale dell'IPRASE, del proprio sostituto in caso di assenza o di impedimento;
- e) il supporto al comitato tecnico-scientifico nella predisposizione del piano strategico, secondo quanto previsto dall'articolo 7, comma 2;
- f) l'adozione di tutte le misure necessarie per la tutela dei beni dell'istituto o di quelli messi a disposizione dello stesso;
- g) l'adozione di ogni altro atto relativo al funzionamento dell'IPRASE non demandato alla competenza di altri organi.

3. Il direttore è soggetto alla procedura di valutazione della prestazione secondo criteri, modalità ed effetti previsti dall'articolo 19 della legge provinciale n. 7 del 1997.

NOTE AL TESTO

Articolo così sostituito dall'art. 4 del d.p.p. 28 agosto 2013, n. 19-121/Leg e modificato dall'art. 1 del d.p.p. 9 aprile 2018, n. 4-79/Leg.

Art. 5 *Comitato tecnico-scientifico*

1. Il comitato tecnico-scientifico è l'organo d'indirizzo, di programmazione e di valutazione interna delle attività dell'IPRASE e in particolare ha il compito di:

- a) predisporre e approvare il piano strategico, secondo quanto previsto dall'articolo 7;
- b) formulare al dipartimento provinciale competente in materia di istruzione e formazione, proposte innovative nell'ambito della ricerca, della formazione e della documentazione;
- c) verificare la qualità scientifica dei progetti di ricerca, anche definendo opportuni indicatori di valutazione, e offrire supporto metodologico al personale dell'istituto nella realizzazione delle attività;
- d) monitorare e verificare lo stato di attuazione del piano strategico e del piano delle attività, anche al fine della definizione della relazione prevista dall'articolo 8, comma 5;
- e) esprimere pareri e assicurare il supporto scientifico in ordine alle richieste formulate all'IPRASE dalla Provincia;
- f) assicurare il supporto scientifico al direttore, in particolare nella predisposizione del piano delle attività.

2. Il comitato tecnico-scientifico e il suo presidente sono nominati dalla Giunta provinciale. Il comitato tecnico-scientifico è composto da un massimo di cinque esperti, compreso il presidente, nei settori di competenza dell'IPRASE. Del comitato tecnico-scientifico inoltre fa parte di diritto il dirigente del dipartimento provinciale competente in

materia di istruzione e formazione o un suo delegato. Il direttore partecipa alle riunioni del comitato, senza diritto di voto. La durata in carica dei membri del comitato tecnico-scientifico coincide con la durata della legislatura.

3. Le riunioni del comitato tecnico-scientifico sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti e le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del presidente.

4. Sono posti a carico del bilancio dell'IPRASE i compensi e i rimborsi spese spettanti ai componenti del comitato tecnico-scientifico, compreso il suo presidente, come determinati dalla Giunta provinciale nel rispetto dei criteri fissati in attuazione dell'articolo 32, comma 9 quater, della legge provinciale n. 3 del 2006.

5. Per l'espletamento della propria attività il comitato tecnico-scientifico si avvale del personale messo a disposizione dal direttore.

NOTE AL TESTO

Articolo così sostituito dall'art. 5 del d.p.p. 28 agosto 2013, n. 19-121/Leg e modificato dall'art. 2 del d.p.p. 9 aprile 2018, n. 4-79/Leg.

Art. 5 bis

Presidente del comitato tecnico-scientifico

1. Il presidente del comitato tecnico-scientifico ha il compito di promuovere l'attività del comitato e in particolare di:

- a) convocare il comitato periodicamente e, comunque, almeno tre volte all'anno;
- b) stabilire l'ordine del giorno, coordinare i lavori e curare i rapporti del comitato con il direttore;
- c) collaborare con il direttore per dare attuazione a quanto deliberato dal comitato;
- d) coordinare e supportare il comitato nella predisposizione del piano strategico;
- e) curare i rapporti del comitato con il dipartimento provinciale competente in materia di istruzione e formazione, con la Giunta provinciale e con gli altri soggetti indicati dall'articolo 2, comma 2;
- f) presiedere l'osservatorio previsto dall'articolo 15.

2. Nei casi di impedimento del presidente del comitato tecnico-scientifico svolge le funzioni di presidente il componente più anziano.

NOTE AL TESTO

Articolo aggiunto dall'art. 6 del d.p.p. 28 agosto 2013, n. 19-121/Leg e così modificato dall'art. 3 del d.p.p. 9 aprile 2018, n. 4-79/Leg.

Art. 6

Revisore dei conti

1. La Giunta provinciale nomina il revisore dei conti nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 32, comma 6, lettera b), della legge provinciale n. 3 del 2006 e di quanto previsto dalla legge provinciale 9 giugno 2010, n. 10 (Disciplina delle nomine e delle designazioni di competenza della Provincia autonoma di Trento e modificazione della legge provinciale 12 febbraio 1996, n. 3 (Disposizioni sulla proroga degli organi amministrativi)); il revisore resta in carica per tre anni e può essere riconfermato nell'incarico nel rispetto di quanto previsto dalla legge provinciale n. 10 del 2010.

2. Il revisore dei conti vigila sull'osservanza delle leggi e dei regolamenti nella gestione finanziaria ed economica, nonché sulla regolarità contabile della gestione dell'IPRASE.

3. Il revisore dei conti in particolare esamina il bilancio di previsione e il relativo

assestamento, nonché il conto consuntivo; di tale esame è redatta un'apposita relazione che dà conto del rispetto della disciplina contabile, delle direttive economico-finanziarie impartite dalla Giunta provinciale ai sensi dell'articolo 13, nonché della corrispondenza delle risultanze di bilancio con le scritture contabili. Il revisore dei conti trasmette la relazione al direttore unitamente all'atto al quale la stessa si riferisce.

4. Il revisore dei conti può in qualsiasi momento effettuare gli accertamenti di competenza e compiere tutte le verifiche ritenute opportune sull'andamento della gestione.

5. Il revisore dei conti fornisce alla Giunta provinciale le informazioni dalla stessa richieste.

6. Sono posti a carico del bilancio dell'IPRASE il compenso e i rimborsi spese spettanti al revisore dei conti, come determinati dalla Giunta provinciale nel rispetto dei criteri fissati in attuazione dell'articolo 32, comma 9 quater, della legge provinciale n. 3 del 2006.

NOTE AL TESTO

Articolo così modificato dall'art. 7 del d.p.p. 28 agosto 2013, n. 19-121/Leg.

Art. 7 *Piano strategico*

1. Il piano strategico dell'IPRASE:

- a) individua gli obiettivi strategici e i macro interventi da realizzare nel periodo di riferimento, le aree di sviluppo e le priorità per il perseguimento dei risultati;
- b) ha durata triennale ed è aggiornabile annualmente;
- c) è documento di riferimento per la predisposizione del piano delle attività di cui all'articolo 8.

2. Il comitato tecnico-scientifico predispone e approva il piano strategico con il supporto del presidente e del direttore; con riferimento alle attività esercitate dall'osservatorio ai sensi dell'articolo 14, per la predisposizione del piano strategico si tiene conto delle indicazioni dell'osservatorio stesso.

NOTE AL TESTO

Articolo così sostituito dall'art. 8 del d.p.p. 28 agosto 2013, n. 19-121/Leg e modificato dall'art. 4 del d.p.p. 9 aprile 2018, n. 4-79/Leg.

Art. 7 bis *Forme di raccordo con il sistema nazionale di valutazione*

1. Ai sensi dell'articolo 6 della legge provinciale, il sistema educativo provinciale fa parte del sistema nazionale di istruzione e di formazione e concorre, attraverso l'attività di valutazione, al sistema nazionale di valutazione. A tal fine l'IPRASE, in coordinamento con il dipartimento provinciale competente in materia di istruzione e formazione, cura i rapporti con il sistema nazionale di valutazione per la realizzazione di ogni forma di raccordo utile alla partecipazione al sistema stesso, promuovendo tra l'altro intese e forme di cooperazione.

2. Per attivare le forme di raccordo previste in attuazione del comma 1, l'IPRASE:

- a) si confronta con il dipartimento provinciale competente in materia di istruzione e formazione in ordine alle iniziative di specifico interesse, sia nazionali che internazionali, sulle quali indirizzare la partecipazione e la messa a disposizione di risorse;
- b) collabora, assieme agli altri soggetti del sistema educativo provinciale, con il sistema

nazionale di valutazione, in particolare per l'acquisizione e lo scambio di dati e informazioni utili a una valutazione comparativa delle prestazioni e dei risultati del sistema educativo provinciale;

- c) collabora in particolare con il comitato provinciale di valutazione del sistema educativo, previsto dall'articolo 43 della legge provinciale sulla scuola, e con l'istituto nazionale di valutazione del sistema educativo di istruzione, per la partecipazione delle istituzioni scolastiche e formative provinciali e paritarie alle iniziative nazionali.

NOTE AL TESTO

Articolo aggiunto dall'art. 9 del d.p.p. 28 agosto 2013, n. 19-121/Leg.

Art. 8

Piano delle attività, bilancio di previsione, conto consuntivo

1. Il piano delle attività di cui all'articolo 78 bis 2 della legge provinciale di contabilità individua gli obiettivi da realizzare nel periodo di riferimento e le priorità degli interventi e delle attività programmate. Il piano delle attività ha durata triennale ed è aggiornabile annualmente. Le risorse finanziarie per l'attuazione del piano delle attività corrispondono alle previsioni di bilancio, secondo la specificazione del relativo bilancio finanziario gestionale.

2. Il direttore, in coerenza con il piano strategico, predispone il piano delle attività avvalendosi del supporto del comitato tecnico-scientifico; per la predisposizione del piano, con riferimento alle attività esercitate dall'osservatorio ai sensi dell'articolo 14, il direttore acquisisce e tiene conto delle indicazioni dell'osservatorio stesso. Il direttore adotta il piano delle attività e lo trasmette alla Giunta provinciale, per il tramite della struttura provinciale competente in materia di supporto amministrativo al settore istruzione, contestualmente al bilancio preventivo, per la relativa approvazione.

3. Contestualmente all'adozione di provvedimenti di variazione del bilancio, il direttore dispone l'adeguamento del piano delle attività, con l'eventuale nuova definizione degli obiettivi e degli interventi.

4. Il direttore, in coerenza con il piano delle attività, adotta il bilancio di previsione entro il 31 dicembre di ogni anno. Il direttore, per il tramite della struttura provinciale competente in materia di supporto amministrativo al settore istruzione, trasmette il bilancio adottato, unitamente alla relazione del revisore dei conti, prevista dall'articolo 6, comma 3, alla Giunta provinciale per l'approvazione.

5. Il direttore adotta il conto consuntivo e lo trasmette, per il tramite della struttura provinciale di supporto amministrativo al settore istruzione, entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello dell'esercizio finanziario cui si riferisce, alla Giunta provinciale per l'approvazione, unitamente alla relazione del revisore dei conti, prevista dall'articolo 6, comma 3, e a una relazione sullo stato di attuazione del piano delle attività predisposta in coordinamento con il presidente del comitato tecnico-scientifico, che la sottoscrive.

6. Ferma restando l'osservanza dei principi stabiliti dalla normativa provinciale in materia di bilancio e contabilità della Provincia, il direttore può adottare un apposito regolamento interno di contabilità allo scopo di adattare la disciplina contabile alle esigenze operative peculiari dell'istituto ai sensi dell'articolo 78 bis 1, comma 2, della legge provinciale di contabilità.

NOTE AL TESTO

Articolo già sostituito dall'art. 10 del d.p.p. 28 agosto 2013, n. 19-121/Leg e così sostituito dall'art. 5 del d.p.p. 9 aprile 2018, n. 4-79/Leg.

Art. 9
Risorse finanziarie

1. Le entrate finanziarie dell'IPRASE sono costituite da:

- a) assegnazioni della Provincia per il finanziamento delle spese di funzionamento e di investimento relative alle attività e ai servizi individuati dal programma di attività e dal bilancio di previsione dell'istituto;
- b) assegnazioni della Provincia o dello Stato o dell'Unione europea per particolari attività;
- c) contributi di altri enti pubblici;
- d) contributi di istituzioni, imprese o privati;
- e) proventi derivanti da convenzioni e contratti;
- f) qualsiasi altra oblazione, provento o erogazione liberale.

Art. 10
Beni e servizi

1. La Giunta provinciale, anche attraverso convenzioni con il comune di Rovereto, con apposito provvedimento:

- a) individua e assegna in uso, senza oneri a carico del bilancio dell'IPRASE, i beni immobili per il funzionamento e lo svolgimento dell'attività dell'IPRASE;
- b) individua i beni mobili da trasferire in proprietà all'IPRASE, senza oneri a carico del bilancio dell'IPRASE;
- c) definisce le modalità per l'assegnazione in uso da parte della Provincia di beni mobili, senza oneri a carico del bilancio dell'IPRASE;
- d) definisce le modalità per l'acquisizione dei beni mobili e delle attrezzature direttamente da parte dell'IPRASE; tali beni sono comunque soggetti a vincolo di destinazione, in funzione delle esigenze operative dell'IPRASE e sono iscritti, con l'eccezione di quelli di modico valore, in un apposito inventario dell'IPRASE in ordine cronologico, con numerazione progressiva e con l'indicazione degli elementi utili alla loro individuazione;
- e) definisce la durata dell'assegnazione in uso dei beni;
- f) definisce le modalità di utilizzo, senza oneri a carico del bilancio IPRASE, del servizio di spedizione e di altri eventuali servizi generali gestiti dalla Provincia;
- g) regola i diritti e gli obblighi reciproci derivanti dall'attuazione di questo comma.

NOTE AL TESTO

Il comma 1 è stato così modificato dall'art. 11 del d.p.p. 28 agosto 2013, n. 19-121/Leg.

Art. 11
Risorse umane

1. L'IPRASE opera avvalendosi di personale:

- a) tecnico-amministrativo e ricercatore messo a disposizione dalla Provincia, selezionato tra personale interno e esterno alla Provincia sulla base delle indicazioni date dal direttore dell'IPRASE alla struttura provinciale competente in materia di personale del comparto autonomie locali;
- b) docente messo a disposizione dalla Provincia a seguito di una selezione effettuata dal direttore dell'IPRASE secondo quanto indicato dalla Giunta provinciale nel provvedimento di attuazione dell'articolo 84, comma 4, lettera a), della legge provinciale sulla scuola.

2. Il personale messo a disposizione dalla Provincia è individuato nell'ambito dei

comparti autonomie locali, scuola o ricerca, secondo quanto disposto dalla normativa provinciale vigente.

3. Tenuto conto, per il personale non amministrativo, degli indirizzi e delle competenze scientifiche indicati dal comitato tecnico-scientifico, il direttore può affidare incarichi, o attivare forme di collaborazione, per lo svolgimento di particolari mansioni specialistiche, tecniche e scientifiche, di consulenza, studio e approfondimento connesse alle finalità dell'IPRASE, nonché per lo svolgimento di altre forme di collaborazione disciplinate dalla legge provinciale n. 23 del 1990; gli incarichi previsti da questo comma sono affidati nel rispetto di quanto stabilito dalla medesima legge provinciale.

NOTE AL TESTO

Articolo così sostituito dall'art. 12 del d.p.p. 28 agosto 2013, n. 19-121/Leg.

Art. 12 *Struttura organizzativa*

1. La Giunta provinciale definisce l'organizzazione interna dell'IPRASE, tenuto conto delle proposte del direttore.

NOTE AL TESTO

Articolo così sostituito dall'art. 13 del d.p.p. 28 agosto 2013, n. 19-121/Leg.

Art. 13 *Poteri della Giunta provinciale*

1. La Giunta provinciale impartisce direttive e indirizzi all'IPRASE per assicurare il coordinamento delle attività dell'istituto con gli obiettivi generali delle politiche educative e con il dipartimento provinciale competente in materia di istruzione e formazione e in particolare:

- a) per la definizione degli obiettivi programmatici, stabilendo, ove necessario, la realizzazione di obiettivi specifici per lo sviluppo del sistema educativo provinciale;
- b) per la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali;
- c) per la formazione dei bilanci di previsione ai sensi dell'articolo 7 della legge provinciale 12 maggio 2004, n. 4 e dell'articolo 2 della legge provinciale 27 dicembre 2010, n. 27.

2. La Giunta provinciale approva gli atti sottoposti alla sua approvazione ai sensi di questo regolamento e pervenuti tramite la struttura provinciale competente in materia di supporto amministrativo al settore istruzione, entro trenta giorni dal loro ricevimento. Gli atti, ai sensi dell'articolo 32, comma 4, lettera f), della legge provinciale n. 3 del 2006, si considerano approvati decorsi trenta giorni dal ricevimento degli stessi. La richiesta di chiarimenti da parte della medesima struttura sospende la decorrenza del termine.

3. In caso di riscontrata inerzia degli organi dell'IPRASE nell'adozione di atti obbligatori o di impossibilità di funzionamento degli organi stessi, di gravi irregolarità nella gestione, ovvero di inosservanza delle direttive e indirizzi, la Giunta provinciale, previa diffida, da parte della struttura provinciale competente in materia di supporto amministrativo al settore istruzione, ad adempiere entro un congruo termine, può disporre la revoca degli organi stessi e la contestuale nomina di un commissario in sostituzione degli organi revocati fino alla nomina dei nuovi organi.

NOTE AL TESTO

Articolo così modificato dall'art. 14 del d.p.p. 28 agosto 2013, n. 19-121/Leg e dall'art. 6 del d.p.p. 9 aprile 2018, n. 4-79/Leg.

Capo II *Composizione e funzionamento dell'osservatorio*

Art. 14 - Art. 15 *omissis*

NOTE AL TESTO

Articoli abrogati dall'art. 36 della l.p.28 maggio 2018, n. 6; per una disposizione transitoria sull'efficacia dell'abrogazione vedi però l'art. 37, comma 3 di quest'ultima legge.

Capo III *Disposizioni finali, transitorie e abrogazioni*

NOTE AL TESTO

Rubrica così sostituita dall'art. 17 del d.p.p. 28 agosto 2013, n. 19-121/Leg.

Art. 16 *Norma di rinvio*

1. Per quanto non espressamente disposto da questo regolamento si applica la disciplina relativa al personale provinciale, ai contratti e alla contabilità prevista per la Provincia dalla normativa provinciale vigente in materia.

Art. 17 *Disposizione transitoria*

1. I membri del comitato tecnico-scientifico già nominati alla data di entrata in vigore di questo regolamento rimangono in carica fino alla scadenza indicata nel provvedimento di nomina.

NOTE AL TESTO

- *Articolo così sostituito dall'art. 18 del d.p.p. 28 agosto 2013, n. 19-121/Leg.*
- *Anziché "alla data di entrata in vigore di questo regolamento" è verosimile si debba leggere "alla data di entrata in vigore di quest'articolo" (e cioè del regolamento che l'ha così sostituito).*

Art. 18 *Abrogazioni*

1. Secondo quanto disposto dall'articolo 119, comma 1, lettera b), della legge provinciale, dalla data di entrata in vigore di questo regolamento sono abrogate le seguenti disposizioni:

- a) l'articolo 11 bis della legge provinciale 9 novembre 1990, n. 29;
- b) l'articolo 18 della legge provinciale 19 febbraio 2002, n. 1.

1 bis. Dalla data di entrata in vigore di questo regolamento sono abrogate le seguenti disposizioni:

- a) il decreto del presidente della Provincia 9 aprile 2008, n. 12-119/Leg (Regolamento concernente l'ordinamento e il funzionamento del centro per la formazione continua e l'aggiornamento del personale insegnante (articolo 42 bis della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5);

- b) il decreto del presidente della Provincia 21 agosto 2008, n. 31-138/Leg (Regolamento concernente l'ordinamento e il funzionamento dell'agenzia provinciale per l'alta formazione professionale (articolo 67, comma 4 sexies, della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5).

NOTE AL TESTO

- *Il comma 1 bis è stato aggiunto dall'art. 19 del d.p.p. 28 agosto 2013, n. 19-121/Leg.*
- *Anziché "dalla data di entrata in vigore di questo regolamento" è verosimile si debba leggere "dalla data di entrata in vigore di questo comma" (e cioè del regolamento che l'ha inserito), dato che i decreti abrogati sono posteriori all'entrata in vigore di questo regolamento e hanno avuto degli effetti che è improbabile si voglia travolgere, e visto che l'art. 17 contiene un'analogia imprecisione.*